



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione del piano del consumatore

(proc. n. 1/2016 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

letta la proposta di piano del consumatore presentata da FEDERICO BRINI (BRNFRC85M11B114C) e la relazione del professionista nominato dal Tribunale, dott. Mauro Fusi,

osserva che

il piano va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di piano del consumatore

- comunicata ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 1 l. 3/12, non è stata accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali (il creditore garantito da ipoteca sull'unico bene del debitore ha espresso il consenso all'omologa all'udienza del 2.9.2016, fissata ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 1 l. 3/12);
- promana da una persona fisica in condizione di sovraindebitamento, essendo evidente lo squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile (bene immobile del valore di € 68.781,00) e l'ammontare dell'esposizione debitoria (€ 149.156,00);
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- contiene la relazione particolareggiata prescritta dall'art. 9, comma 3 *bis* l. 3/12 e ad essa sono allegati i documenti elencati all'art. 9, comma 2 della medesima legge;

non si ravvisano elementi per ritenere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento;

non sussistono nel caso di specie crediti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo l. 3/12;

la proposta prevede

- il soddisfacimento dei due creditori concorsuali nella misura del 60%, percentuale che il professionista ha attestato essere superiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;



- il pagamento dei due creditori (UNICREDIT CONSUMER FINANCING SPA nell'arco temporale di 11 anni ed EQUITALIA SUD SPA nell'arco temporale di 7 anni) attraverso l'apporto di risorse da parte di un soggetto terzo (Gisella Bonaventura, madre del debitore), obbligatasi a mettere a disposizione dei creditori l'ammontare dei canoni di locazione che percepisce in virtù di contratti, regolarmente registrati, aventi ad oggetto tre immobili di cui è titolare;

la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto conforme ai principi che ne regolano la redazione;

per le ragioni esposte il piano va omologato;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore presentato da Federico Brini;
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale.

Civitavecchia, 17/09/2016

Il Giudice

